

Rep. N. 14613

Racc. n. 10382

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciotto del mese di maggio,

(18.05.2023),

in Udine, Via Torino, 77, ove e perchè richiesto.

Avanti a me **avv. Margherita Gottardo**, notaio residente in Udine, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine è comparsa

- CUCCHIARO MONICA, nata a San Daniele del Friuli il 31 ottobre 1973, domiciliata per la carica presso la sede della sotto indicata sede associativa, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta

"CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE - ODV" con sede in Udine, Via Torino, 77, codice fiscale 94014940301, iscritta nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore giusta decreto n. 6483/GRFVG del 13 luglio 2022; autorizzata in forza dei poteri derivantile dal vigente statuto sociale.

La comparente, **della cui identità personale, veste e poteri** io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita, ritualmente convocata, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione), l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Riconoscimento personalità giuridica.

La comparente mi richiede, pertanto, di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberare che la stessa andrà eventualmente ad adottare.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue.

A norma di legge e del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente CUCCHIARO MONICA, la quale dichiara:

= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

= che l'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita, in funzione del presente ordine del giorno, **con la presenza della metà degli associati** e delibera **con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;**

= che sono presenti, di persona o per delega che, riscontrata valida e regolare, sarà acquisita agli atti dell'associazione medesima a cura e sotto la responsabilità del presidente dell'assemblea, soggetti aventi diritto di voto che rappresentano n. 36 (trentasei) soci

**AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Reg.to a Udine
in data 22/05/2023
al n. 9090 serie IT
euro 245,00

di cui n. 18 (diciotto) in proprio e n. 18 (diciotto) per delega su totali n. 42 (quarantadue) associati aventi diritto di voto, il tutto come da elenco che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale;

= che il Presidente mi dichiara che gli associati risultanti dall'elenco sopra allegato sono gli unici associati della predetta associazione e quindi gli unici legittimati ad intervenire alla presente assemblea, con diritto di voto;

= che del Consiglio Direttivo:

-- il Presidente CUCCHIARO MONICA è presente;

-- il Vice Presidente PIANI MARIA è presente;

-- il Consigliere IMBRIACO GIOVANNI è assente giustificato;

-- il Consigliere TONINO RACHELE è presente;

-- il Consigliere MANENTE DANIELE è presente;

-- il Consigliere MARESCHI MICHELLE è presente;

-- il Consigliere COMAND STEFANO è presente;

-- il Consigliere ROSSI VERONICA è assente giustificata;

-- il Consigliere FANTUZ DORALISA è presente;

= che l'organo di controllo non è costituito;

= che è presente il Revisore Legale dott.ssa Chiara Repetti;

= di aver accertato l'identità di tutti gli intervenuti e la loro legittimazione;

= che, perciò, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente preliminarmente espone ai presenti le ragioni che suggeriscono di procedere a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Il Presidente precisa che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, è necessario che l'Associazione abbia un patrimonio del valore di almeno euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

A tal fine e a quello del deposito presso il competente ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** l'Attestazione del patrimonio minimo dell'associazione da me rilasciata in data odierna, sulla base della perizia di stima redatta dalla dottoressa Chiara Repetti, nata a Trieste il 20 dicembre 1974, domiciliata a Udine in Piazza Patriarcato n. 8, codice fiscale RPT CHR 74T60 L424Q, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 138631 con Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 8 novembre 2005, asseverata con giuramento con verbale a mio ministero

in data odierna, repertorio n. 14612, che si allega al presente atto sotto la **lettera "C"** e dalla quale risulta che, sulla base della situazione patrimoniale straordinaria alla data del 31 gennaio 2023, il patrimonio dell'Associazione ammonta a euro 33.240,00 (trentatremiladuecentoquaranta virgola zero zero).

Il Presidente ricorda ai presenti che, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica quale Ente del terzo Settore, ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di diminuzione del patrimonio minimo di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Il Presidente specifica che l'associazione potrà conseguire la personalità giuridica solo dopo l'iscrizione dell'ente nell'apposita sezione del RUNTS e che, a seguito del conseguimento della personalità giuridica sarà conseguentemente modificato l'art. 1 del vigente statuto sociale come segue:

*"È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Centro di Volontariato Internazionale - ODV"**, la cui sigla è CeVI - ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Udine (in via Torino 77) e con durata illimitata."*

fermo il resto. Lo statuto aggiornato - che si allega al presente atto sotto la **lettera "D"** - sarà depositato a cura del Consiglio Direttivo, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, contestualmente all'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Il Presidente, esauriti gli argomenti da trattare, apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con voto palese espresso per alzata di mano, nel modo che segue:

associati contrari: nessuno;

associati astenuti: nessuno;

associati favorevoli: trentasei associati;

HA DELIBERATO

- I -

di procedere alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, prendendo atto e approvando che il patrimonio dell'associazione, come risulta dalla perizia di stima sopra citata, ammonta a

euro 33.240,00 (trentatremiladuecentoquaranta virgola zero zero) e che lo statuto dell'associazione, in conseguenza del riconoscimento della personalità giuridica, sarà modificato come sopra esposto dal Presidente;

- II -

di dare mandato al Presidente e a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via disgiunta tra loro, a:

- compiere tutte le attività, ivi compreso il deposito presso i competenti uffici dello statuto allegato, e rendere tutte le dichiarazioni che siano necessarie o utili al fine di dare piena ed integrale esecuzione a tutto quanto più sopra deliberato;
- esperire ogni opportuna pratica per far conseguire all'associazione la personalità giuridica;
- apportare al presente atto tutte quelle modifiche, integrazioni e soppressioni, eventualmente richieste dalla competente Autorità per il conseguimento della personalità giuridica.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciannove e trenta.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di un foglio per quattro pagine sin qui, viene da me notaio letto alla comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e trentacinque.

F.to: Monica Cucchiaro

F.to: Margherita Gottardo (l.s.)

Allegato "D" al n. 14613 rep. e n. 10382 racc.
STATUTO DEL CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE - ODV
ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "**Centro di Volontariato Internazionale - ODV**", la cui sigla è CeVI - ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Udine (in via Torino 77) e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la promozione umana, per un più giusto ordine internazionale e per uno sviluppo globale sostenibile, equo e rispettoso delle differenze, con particolare attenzione ai Paesi del Sud del Mondo, nel reciproco rispetto dei valori, in confronto dialogico tra culture e religioni. L'associazione, coerentemente con l'originaria ispirazione cristiana, svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere elencate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo preminente delle prestazioni dei volontari associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (tra cui formazione degli insegnanti e percorsi nelle scuole ed in altri contesti educativi);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali (in particolare in riferimento ai beni comuni, alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alle proprietà collettive), con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, culturale e di critica;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo



Manful

Uovico Quebban

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione, d'ora in poi denominato Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta ai soci e a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione intende, inoltre, realizzare le seguenti finalità:

- formazione degli associati sulle problematiche degli squilibri e delle ingiustizie globali e locali e sulle conseguenti più coerenti scelte personali di vita nella nostra società;
- elaborazione e realizzazione di programmi di cooperazione internazionale, intesi come scambio di valori e di esperienze, attivando partenariati preferibilmente con omologhe organizzazioni dei Paesi d'intervento, contribuendo alla formazione di operatori e all'autosviluppo;
- formazione e/o invio di volontari, cooperante e operatori del Servizio Civile Universale nell'ambito dei programmi di cooperazione, in Italia e all'estero;
- formazione di docenti e operatori scolastici per l'attività di educazione alla cittadinanza globale, all'interculturalità e alla pace;
- sensibilizzazione sui progetti di cooperazione e le attività territoriali del CeVi - ODV.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine,

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione di quelli di cui all'art 30 del Codice del Terzo settore.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli



Manuela

Monica Cuello

associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può ricevere sino ad un massimo di 3 deleghe.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, (contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno) spedita via posta o via strumenti digitali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 comma 2 del Codice Civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in seconda convocazione la presenza della metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare l'assunzione di personale dipendente;
- autorizzare la stipula di accordi e contratti con terzi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti rieleggibili, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza,

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dello stesso e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti)

L'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti.

L'Organo di controllo può essere anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile,



M. Caputo

Monica Buecher

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nonché pubblicato sul proprio sito internet.

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

- Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

**ART. 16
(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 17
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 18
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20
(Rinvio)**



Mad...

Monica...

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.